COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

COMMISSIONE

INFORMAZIONI

DIRETTIVE E DECISIONI

Decisione della Commissione relativa all'autorizzazione accordata alla Repubblica Italiana a non applicare per i cavi elettrici sotto piombo (voce della tariffa doganale italiana 85.23 B I a) le disposizioni doganali della decisione del 12 maggio 1960 dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea, riuniti in seno al Consiglio, relativa all'acceleramento del ritmo di attuazione degli obiettivi del Trattato (1)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato ed in particolare l'articolo 226,

Vista la decisione del 12 maggio 1960 dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea, riuniti in seno al Consiglio, relativa all'acceleramento del ritmo di attuazione degli obiettivi del Trattato,

Vista la decisione della Commissione del 27 luglio 1961 con la quale si è autorizzato la Repubblica Italiana ad adottare misure di salvaguardia per la produzione nazionale di piombo e di zinco,

Vista la lettera del 21 gennaio 1961 con la quale il Governo italiano ha domandato alla Commissione, a norma dell'articolo 226 del Trattato, l'autorizzazione a non adempiere le disposizioni doganali stabilite dalla summenzionata decisione del 12 maggio 1960, per i cavi elettrici sotto piombo (voce della tariffa doganale italiana 85.23 B I a),

Considerando che il prezzo italiano dei cavi elettrici sotto piombo considerati come rappresentativi della gamma di cavi prodotti (tipo da 15.000 V, 3×80 mm^2), è all'incirca di 414 lire per chilogramma, mentre il prezzo dei prodotti importati è di circa 269 lire per chilogramma;

Considerando che la Repubblica Italiana applicava al 1° gennaio 1957 ai cavi elettrici sotto piombo un dazio doganale del 25 %; che le modifiche doganali da applicarsi a norma degli articoli 14 e 23 del Trattato e dell'articolo 1 della decisione di acceleramento del 12 maggio 1960 ridurrebbero la protezione doganale ad un dazio del 15 % nei confronti degli altri Stati membri e del 21,5 % nei confronti dei paesi terzi;

Considerando che alla protezione doganale così diminuita si aggiungerebbe un diritto amministrativo dello 0,5 % ed una tassa del 6 % sul valore del prodotto sdoganato; che tale protezione totale sarebbe inferiore alla differenza tra il prezzo italiano di detti prodotti derivati ed il prezzo dei corrispondenti prodotti importati;

(1) Il testo italiano è il solo facente fede.

Considerando che, per queste ragioni, l'applicazione delle riduzioni doganali supplementari stabilite dalla decisione d'acceleramento del 12 maggio 1960 avrebbe l'effetto di compromettere il collocamento della produzione italiana di cavi elettrici sotto piombo e nel contempo di restringere la valorizzazione della produzione di piombo che è assorbita, in ragione del 24 % del consumo nazionale di piombo, dalla industria trasformatrice in causa, che rappresenta il più importante sbocco per il piombo italiano;

Considerando che gli effetti positivi dei programmi posti allo studio dal Governo italiano per il progressivo assestamento economico del settore della produzione del piombo si ripercuoteranno necessariamente sul settore in questione, che avrà così la possibilità di adattarsi all'economia del Mercato comune,

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 1962.

HA PRESO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica Italiana è autorizzata a non adempiere per i cavi elettrici sotto piombo (voce della tariffa doganale italiana 85.23 B I a) agli obblighi supplementari stabiliti in materia doganale dalla decisione del 12 maggio 1960 dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea, riuniti in seno al Consiglio, relativa all'acceleramento del ritmo di attuazione degli obiettivi del Trattato.

Articolo 2

La presente decisione è destinata alla Repubblica Italiana.

Per la Commissione

Il Presidente

W. HALLSTEIN